

Determinazione della Dirigente Direzione “Risorse Umane 2”

Protocollo n. 26 - 4323/2019

OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – AFFIDAMENTO – F.S.C. TORINO (CIG ZA227F758C). IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 4.890,00).

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- la normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici e in particolare l’art.161, comma 2-bis, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti l’emanazione del regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- il decreto interministeriale 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 il 13.02.2019), in applicazione del citato art.161, comma 2-bis, ha regolamentato durata, contenuti minimi e modalità della formazione e dell’addestramento, abrogando dalla data di entrata in vigore il previgente decreto interministeriale 04.03.2013 sulla stessa materia.

Dato atto che:

- il “Servizio Prevenzione e protezione – A52”, con nota protocollo n. 22427 dell’11.03.2019 (“Proposta di piano per la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anno 2019) ha richiesto l’attivazione dei corsi di prima formazione e di aggiornamento ai sensi del decreto interministeriale 22.01.2019;
- è stata valutata positivamente la richiesta di procedere alla realizzazione dell’intervento formativo richiesto;
- per la realizzazione di tale formazione è necessario rivolgersi a un soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dall’allegato II del citato decreto;

- per definire l'esatto fabbisogno formativo è stata condotta una rilevazione presso i Dirigenti Datori di Lavoro delle unità organizzative in cui operano dipendenti con profilo tecnico da cui è emersa la necessità di attivare i seguenti interventi formativi rivolti al personale addetto alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare :
 - prima formazione preposti rivolta a n.16 dipendenti;
 - prima formazione lavoratori rivolta a n. 22 dipendenti;
 - aggiornamento preposti e lavoratori rivolto a n.191 dipendenti.

Richiamati, sempre nel loro testo attualmente vigente:

- 1) l'art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/18.04.2016 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo cui "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 [*importo attualmente fissato in € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (comma 1, lettera c)*], secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici [...]"
- 2) l'art.32, comma 2, dello stesso Codice, che prevede per gli affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lettera a), che "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- 3) l'art.95, comma 4, lettera b) dello stesso Codice, che permette di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso "per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato", nonché alla lettera c) "per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro";
- 4) la circolare protocollo n.20043/05.03.2019 della Dirigente della Direzione "Centrale Unica Appalti e Contratti", secondo cui i contratti di fornitura di beni e servizi inferiori a euro 40.000,00 possono essere conclusi mediante sottoscrizione per accettazione della lettera d'ordine da parte dell'operatore economico;
- 5) l'art.3 della L. n.136/13.08.2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- 6) l'art.26 della L. n.488/23.12.1999, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, [...]"(comma 3) e "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, [...]" (comma 3-bis);
- 7) l'art.1, comma 13, del D.L. n.95/06.07.2012, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del

contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. [...] Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.20”;

- 8) l'art.1, comma 450, della L. n.296/27.12.2006, secondo cui gli enti locali “ [...] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (*ndr: MEPA*) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento [...]”;
- 9) le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. n.50/18.04.2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio n.206/01.03.2018.

Dato atto che:

- la convenzione CONSIP “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – edizione 3 - Lotto 1” attualmente attiva non prevede il servizio di formazione in oggetto;
- si è ritenuto di effettuare una ricognizione di mercato al fine di individuare il fornitore del corso sulla base della valutazione del prezzo, richiedendo un’offerta economica;
- la suddetta ricognizione ha rilevato per l’acquisizione del suddetto servizio un valore stimato inferiore a € 5.000 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 ex art. 14, comma 10, legge 537/93), quindi contenuto nei limiti per gli affidamenti esclusi dall’obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici;
- a tal fine sono stati contattati n.3 soggetti formatori, reperiti tra quelli con esperienza documentata almeno triennale alla data di entrata in vigore del citato decreto nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati dalla Regione Piemonte ed esperienza specifica sui temi del corso, affinché presentassero entro il termine del 08.04.2019 un’offerta economica sulla base delle seguenti indicazioni:
 - corso da tenersi presso sede messa a disposizione dal soggetto formatore;
 - possibilità di procedere ad affidamento diretto del servizio solo per importo inferiore a € 5.000;
 - pagamento da effettuarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura;
 - tipologia corsi/partecipanti:
 - o n.6 edizioni corsi di aggiornamento (6 ore): 191 partecipanti
 - o n.1 edizione corso di prima formazione preposti (12 ore): 16 partecipanti
 - o n.1 edizione corso di prima formazione lavoratori (8 ore): 22 partecipanti
 - numero partecipanti per edizione: come da normativa vigente, massimo 35 allievi a edizione con almeno 1 istruttore/docente ogni 6 allievi per la parte pratica;
 - calendario da concordare si richiede di realizzazione dei corsi entro fine maggio o al massimo la prima metà di giugno, in date ed orario da concordare.

Considerato che n.2 dei 3 soggetti contattati hanno dichiarato di non poter presentare alcuna offerta, come da risposte depositate agli atti del procedimento (protocolli n.29537 del 01.04.2019 e n.32069 del 08.04.2019).

Vista l'offerta, agli atti del procedimento (protocollo n.29783 del 02.04.2019), presentata dal soggetto economico F.S.C. (FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI) TORINO - Via Quarello n.19 – 10135 Torino (TO) - Partita Iva 07225360010 e Codice Fiscale 80083010019 per la realizzazione del servizio di formazione pari a € 4.890,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 ex art. 14, comma 10, legge 537/93) e valutatane positivamente la congruità.

Rilevato che:

- la Direzione "Risorse Umane 2" nell'anno 2019 non ha allo stato effettuato affidamenti in economia e, comprendendo il presente atto, si raggiunge un importo complessivo di € 4.890,00 e non viene quindi superato l'importo annuo massimo di € 221.000;
- l'offerta per l'acquisizione del suddetto servizio rispetta il limite dei 5.000€ quindi contenuto nei limiti per gli affidamenti esclusi dall'obbligo di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici;
- il soggetto economico affidatario ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto (protocollo n.35010 del 17.04.2019), fatta salva la facoltà di verifica e di assunzione dei conseguenti provvedimenti;
- sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese ed è comunque fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione, nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'Inps/Inail, conservato agli atti;
- si è acquisita la dichiarazione del soggetto affidatario di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/13.08.2010 (protocollo n.35010 del 17.04.2019), depositata in atti.

Verificato che la spesa derivante dall'affidamento in questione, pari a € 4.890,00 (esenti IVA ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993) trova copertura alla Missione/Programma 01/10 Titolo I – Spese Correnti degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2019 del capitolo 14593 "Formazione obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge" Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U. 1.03.02.04.004 dell'anno 2019.

Dato atto che, così come specificato dalla Corte dei Conti, non sono assoggettate alla riduzione di spesa per la formazione prevista dal testo vigente dell'art.6, comma 13, del D.L. n.78/2010 le spese di formazione per i corsi obbligatori ex D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dato atto che, con Deliberazione consiliare n.1890/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati.

Richiamato il fatto che, come esplicitamente indicato nella richiesta di offerta (protocollo n.28818 del 29.03.2019) e riportato nell'offerta agli atti del procedimento (protocollo n.29783 del 02.04.2019), è stabilito che la liquidazione debba avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, ad avvenuta realizzazione della prestazione, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art.1284 del Codice Civile.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Visto il testo vigente della L. n.56/07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", ed in particolare l'art.1, comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al T.U.E.L., nonché le norme di cui all'art.4 della L. n.131/05.06.2003.

Visto l'art.183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267/18.08.2000, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 e dell'art.45 dello Statuto Metropolitan.

Visto l'art.48 dello Statuto Metropolitan.

DETERMINA

1. Di affidare al soggetto economico F.S.C. (FORMAZIONE SICUREZZA COSTRUZIONI) TORINO - Via Quarello n.19 – 10135 Torino (TO) - Partita Iva 07225360010 e Codice Fiscale 80083010019 (codice fornitore 59948), il servizio di formazione "Formazione e aggiornamento preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare", come esattamente configurato in premessa, al prezzo offerto di € 4.890,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10 del DPR n.633/1972 ex art.14, comma 10, L. n.537/1993).
2. Di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 ai sensi del testo vigente del D.Lgs. n.118/23.06.2011 (progetto n.2019/362) la spesa complessiva di € 4.890,00.
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.890,00 sulla Missione/Programma 01/10 Titolo I – Spese Correnti del bilancio di previsione annuale 2019 del capitolo 14593 Macroaggregato 03 – COFOG 01.3 – Transazione europea 8 - Codice V Livello: U. 1.03.02.04.004 dell'anno 2019, a favore del soggetto individuato al punto 1.

4. Di individuare la Dott.ssa Claudia Campanale, dipendente assegnata al Servizio di Categoria D, quale referente contrattuale nei confronti del fornitore, con, tra l'altro, il compito di concordare le modalità specifiche di esecuzione e di verificare il puntuale e corretto svolgimento delle prestazioni.
5. Di stabilire che il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni riportate in premessa, valendo per inserita la clausola per cui l'appaltatore si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del testo vigente dell'art.3 della L. n.136/13.08.2010, per l'applicabilità della quale l'affidatario stesso dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione depositata, dando atto che il presente atto verrà inoltrato all'affidatario per la sottoscrizione nei termini di cui al punto successivo solo dopo che sarà pervenuta tale dichiarazione e che verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.
6. Di stabilire che il contratto sia stipulato mediante sottoscrizione per accettazione della lettera d'ordine da parte dell'affidatario.
7. Di precisare che il pagamento avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi dopo l'effettuazione della prestazione contrattuale, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal testo vigente dell'art.5 "Saggio degli interessi", comma 1, del D.Lgs. n.231/09.10.2002 (Disciplina relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Il presente provvedimento viene trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n.168/12.07.2004, convertito con modificazioni con la L. n.191/30.07.2004.

LA DIRIGENTE DIREZIONE
RISORSE UMANE 2
(Dott.ssa Daniela Gagino)

Torino, 29 aprile 2019

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191 - commi 3 e 13 dell'art.1 del D.L.95/2012, convertito con modificazioni in Legge 135/2012)

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Gagino, Dirigente della Direzione "Risorse Umane 2", ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito con modificazioni in L. 191/2004.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Daniela Gagino)

Torino, 29 aprile 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto: FORMAZIONE OBBLIGATORIA – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – AFFIDAMENTO – F.S.C. TORINO (CIG ZA227F758C).
IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 4.890,00).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I..

La sottoscritta DOTT.SSA DANIELA GAGINO nata a *omissis* il *omissis* con incarico di Dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto.

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

LA DIRIGENTE DIREZIONE
RISORSE UMANE 2
(Dott.ssa Daniela Gagino)

Torino, 29 aprile 2019